

Polizza: 205943
Contraente: CTA - CENTRO TURISTICO ACLI
Assicurato: ASSOCIATO CTA in regola con Tesseramento
Decorrenza: ore 24 del 31/12/2018
Scadenza: ore 24 del 31/12/2019

GARANZIE ASSICURATIVE

(Normativa contrattuale che regola il rapporto tra Assicurato e Allianz Global Assistance)

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

- Allianz Global Assistance:** un marchio commerciale di AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, che identifica l'Impresa stessa.
- Assicurato:** **il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Nel caso specifico l'Associato CTA in regola con il tesseramento al momento del Sinistro.**
- Centrale Operativa:** la struttura organizzativa di AWP P&C S.A. che, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in Polizza.
- Contraente:** CTA - Centro Turistico Acli, che sottoscrive la polizza per conto degli assicurati e ne assume i relativi oneri.
- Domicilio:** il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
- Estero:** i paesi non ricompresi nella definizione di Italia.
- Familiare:** il coniuge, figlio/a, padre, madre, fratello, sorella, suocero/a, genero, nuora, nonni dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.
- Impresa:** AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Viale Brenta 32 - 20137 Milano – di seguito identificata con il suo marchio Allianz Global Assistance.
- Indennizzo:** la somma dovuta da Allianz Global Assistance all'Assicurato in caso di Sinistro.
- Infortunio:** l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.
- Italia:** il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
- Malattia:** ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
- Prognosi:** la previsione del decorso, della durata e dell'esito di una malattia della quale è stata fatta una diagnosi. Ai sensi della presente polizza, tale previsione dovrà essere attestata da un idoneo referto medico redatto da una struttura clinica od ospedaliera o Centro di Pronto Soccorso.
- Residenza:** il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.
- Ricovero:** la degenza in Istituto di cura comportante pernottamento.
- Rischio:** la probabilità che si verifichi il Sinistro.
- Sinistro:** il verificarsi dell'evento per il quale è prestata l'Assicurazione.
- Viaggio:** il viaggio, il soggiorno o la locazione, acquistato presso un circolo CTA e risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

Garanzie Assicurative - CTA - CENTRO TURISTICO ACLI - POLIZZA 205943 - Ed.012017 - Pagina 1 di 8

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



NORMATIVA COMUNE ALLE GARANZIE

1. Persone assicurabili

Allianz Global Assistance assicura le persone fisiche, domiciliate o residenti in Italia associate al CTA – Centro Turistico Acli.

2. Validità territoriale

La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo.

Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell'ONU e/o UE. L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/;

3. Rinvio alle Norme di Legge

Per tutto quanto non qui espressamente regolato, valgono le disposizioni della legge italiana.

4. Forma delle Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.

5. Esclusioni comuni a tutte le garanzie

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da:

- a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
- g) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- k) dolo o colpa grave dell'assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- l) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;

- m) dolo o colpa grave dell'assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- n) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- o) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
- p) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- q) suicidio o tentativo di suicidio;
- r) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
- s) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
- t) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
- u) quarantene.

La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

6. Disposizioni e Limitazioni

- a) Allianz Global Assistance non riconosce rimborsi senza il preventivo contatto ed autorizzazione da parte della Centrale Operativa;
- b) Le prestazioni di assistenza sono fornite entro il periodo di validità del Certificato Assicurativo, nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sotto limiti;
- c) Allianz Global Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
- d) L'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di Allianz Global Assistance e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame dell'evento;
- e) A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1910 del c.c., all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente a Allianz Global Assistance nel termine di tre giorni a pena di decadenza;
- f) Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione;
- g) Per tutto quanto non qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni del Codice Civile;
- h) Ogni diritto dell'Assicurato nei confronti di Allianz Global Assistance derivante dal presente Contratto si prescrive ai sensi dell'art. 2952 del c.c. al compimento di due anni dalla data di scadenza del servizio stesso;
- i) La definizione del livello di erogazione dei servizi e/o di articolazione degli stessi avverrà ad insindacabile giudizio dei medici dell'Impresa; definizione che potrà avvenire, su richiesta dell'Assicurato, anche in accordo col proprio medico curante. Tale definizione si fonderà sulla valutazione medica delle condizioni di salute dell'Assicurato, così come note e documentate dall'Assicurato stesso all'Impresa, al fine di garantirgli l'erogazione dei servizi previsti dal presente contratto in conformità alle sue reali esigenze mediche e logistiche.

Il servizio fornito dalla Centrale Operativa non è sostitutivo, né alternativo, al servizio pubblico di pronto intervento sanitario, che rimane esclusivamente competente per la gestione delle emergenze sanitarie.

- j) Allianz Global Assistance non potrà essere ritenuta responsabile di:
- ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
 - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.
 - pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito;
- k) Le prestazioni di assistenza sono fornite una sola volta entro il periodo di validità del certificato assicurativo, n e i

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**

Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicurative,
Elenco I



- l) La garanzia "Pagamento delle spese" di cui all'art. 10.4., potrà essere utilizzata anche più volte, fermo restando il capitale (non cumulabile) previsto per destinazione;
- m) La messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con:
- aereo di linea (classe economica);
 - treno (prima classe).
- n) Allianz Global Assistance ha diritto di richiedere i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone delle quali abbia provveduto per il rientro.

7. Esagerazione Dolosa del Danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno perde il diritto all'indennizzo.

8. Diritto di Surroga

Allianz Global Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.

L'Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l'esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.

9. Riduzione delle Somme Assicurate a seguito di Sinistro

In caso di Sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di Premio.

PRESTAZIONI E GARANZIE ASSICURATIVE

ASSISTENZA ALLA PERSONA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE

10. Oggetto

Allianz Global Assistance mette a disposizione dell'Assicurato, in difficoltà durante il viaggio, la struttura medica ed organizzativa della Centrale Operativa che, anche in collaborazione con i medici sul posto, attiverà le garanzie e le prestazioni di assistenza che riterrà più opportune alla gestione del caso, ovvero:

10.1. Invio medico

(Prestazione fornita con un massimo di 3 volte per Assicurato e per anno assicurativo)

Quando l'Assicurato in viaggio necessita di un medico, anche durante le ore notturne o nei giorni festivi e non riesce a reperirne uno; Allianz Global Assistance provvede, dopo che il proprio medico di guardia ne ha accertata la necessità tramite un primo contatto telefonico, ad inviare gratuitamente uno dei propri medici convenzionati. In caso di irreperibilità immediata del medico e qualora le circostanze lo rendano necessario, Allianz Global Assistance organizza, tenendo a proprio carico i relativi costi, il trasferimento dell'Assicurato con ambulanza ad un pronto soccorso.

AVVERTENZA: In caso di emergenza, l'Assicurato deve contattare con la massima urgenza gli organismi ufficiali di soccorso. La Centrale Operativa non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario.

10.2. Rientro sanitario

Validità territoriale: Italia.

Quando le condizioni dell'Assicurato in viaggio in Italia, accertate dal Servizio di assistenza medica di Allianz Global Assistance in accordo con il medico curante sul posto, richiedono il suo trasporto in un centro ospedaliero attrezzato vicino al proprio domicilio o al domicilio stesso; oppure se l'Assicurato in seguito a dimissione ospedaliera, deve

essere trasportato al proprio domicilio; Allianz Global Assistance organizza, tenendo a proprio carico i relativi costi, il trasporto dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo:

- ambulanza
- treno se necessario vagone letto
- aereo di linea con eventuale barella
- aereo sanitario
- ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

Se necessario l'Assicurato sarà accompagnato da personale medico od infermieristico. Allianz Global Assistance ha la facoltà ed il diritto di richiedere, all'Assicurato, l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato.

10.3. Rimpatrio sanitario

Quando le condizioni dell'Assicurato in viaggio all'estero, accertate dal Servizio di assistenza medica di Allianz Global Assistance in accordo con il medico curante sul posto, richiedono il suo trasporto in un centro ospedaliero attrezzato in Italia o al proprio domicilio, Allianz Global Assistance organizza, tenendo a proprio carico i relativi costi, il trasporto dell'Assicurato con il mezzo che il Servizio di assistenza medica di Allianz Global Assistance giudica più idoneo.

Il trasporto può avvenire solo se organizzato dal Servizio di assistenza medica di Allianz Global Assistance che prende in considerazione, tenendo presente le esigenze di ordine medico, la scelta del mezzo di trasporto più idoneo:

- aereo sanitario con équipe medica
- aereo di linea in classe turistica con eventuale barella
- autoambulanza
- treno se necessario vagone letto
- ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

Se necessario l'Assicurato sarà accompagnato da personale medico od infermieristico. L'aereo sanitario potrà essere utilizzato esclusivamente per i trasporti effettuati a livello continentale in tutto il Mondo o per i rimpatri verso l'Italia dai Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo.

Allianz Global Assistance ha la facoltà ed il diritto di richiedere, all'Assicurato, l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato.

10.4. Pagamento delle spese mediche, farmaceutiche ed ospedaliere

Quando l'Assicurato in seguito ad infortunio o malattia avvenuti in viaggio, deve sostenere delle spese mediche, farmaceutiche od ospedaliere per cure o interventi ricevuti sul posto; Allianz Global Assistance rimborsa all'Assicurato, dietro presentazione di regolari fatture e purché preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa, le spese suddette fino alla concorrenza del massimale di Euro 260,00 in Italia e Euro 1.550,00 all'estero, con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 50,00.

Nelle spese mediche sostenute si intendono comprese:

- Rette di degenza in istituto di cura a seguito di ricovero prescritto dal medico sul posto.
- Spese odontoiatriche urgenti sostenute a seguito di infortunio fino alla concorrenza del massimale di Euro 150,00 per evento e per anno assicurativo.
- Spese per riparazione di apparecchi protesici danneggiati a seguito di infortunio fino alla concorrenza del massimale di Euro 150,00 per evento e per anno assicurativo.

10.5. Consulenza sanitaria

• **Informazione ed orientamento medico telefonico**

Qualora l'Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici.

Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dall'Assicurato.

Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l'erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste.

• **Consulenza sanitaria di Alta specializzazione**

Qualora, in seguito ad infortunio o malattia suscettibili di dover dar luogo a interventi di particolare complessità, l'Assicurato necessita di informazioni riguardanti centri sanitari di alta specializzazione in Italia e nel mondo, Allianz Global Assistance mette a disposizione il suo Servizio di assistenza medica per fornire le informazioni necessarie. Inoltre, il Servizio di assistenza medica può collaborare per individuare e segnalare medici specialisti o Centri per la diagnosi e la cura di patologie rare o comunque particolari, restando a disposizione per facilitare i contatti tra l'Assicurato e il Centro in questione ovviando ad eventuali problemi di comunicazione e di lingua. I medici della Centrale Operativa possono richiedere la documentazione clinica in possesso del paziente per fornire una consulenza specialistica immediata e, se necessario, organizzare appuntamenti e consulti con le suddette strutture in Italia e all'estero.

10.6. Familiare accanto

Quando, in caso di infortunio o malattia avvenuti fuori dalla propria Regione di residenza, l'Assicurato in viaggio viene ricoverato in ospedale o casa di cura per un periodo superiore a 8 giorni, Allianz Global Assistance mette a disposizione di un familiare un biglietto ferroviario (1A classe) o, in caso di viaggio superiore alle 6 ore un biglietto aereo (classe turistica A/R), per recarsi sul posto.

In alternativa il familiare può richiedere alla Centrale Operativa che gli venga messa a disposizione una vettura a noleggio per raggiungere l'Assicurato, per cui non sopporterà alcuna spesa entro il limite di costo del biglietto aereo o ferroviario che gli avrebbe fornito la Centrale Operativa.

10.7. Invio medicinali all'Estero

Qualora l'Assicurato, trovandosi in viaggio all'estero, necessita di medicinali regolarmente prescrittigli e commercializzati in Italia irrimediabili sul posto, e a giudizio dei medici di Centrale Operativa non vi siano specialità medicinali equivalenti nel Paese in cui si trova l'Assicurato, la Centrale Operativa, dopo aver ritirato la ricetta presso il medico curante dell'Assicurato in Italia, invia i medicinali occorrenti con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme internazionali che ne regolano il trasporto.

I costi del reperimento ed invio dei medicinali rimangono a carico della Centrale Operativa, mentre resta a carico dell'Assicurato il costo dei medicinali stessi.

10.8. Rientro dei figli minori

In caso di ricovero ospedaliero o di decesso dell'Assicurato dovuto ad infortunio o malattia, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il rientro con accompagnatore dei figli minori di anni 15 che erano in viaggio con l'Assicurato stesso, mettendo a disposizione dell'accompagnatore designato dall'Assicurato o da un familiare un biglietto aereo (classe turistica) o ferroviario (1A classe) per recarsi sul posto e tenendone a carico i relativi costi.

10.9. Trasmissione messaggi urgenti

Qualora l'Assicurato, in seguito a ricovero, si trovi nell'impossibilità di mettersi direttamente in contatto con i propri familiari in Italia, Allianz Global Assistance provvede, nell'arco delle 12 ore successive al ricovero, a trasmettere i messaggi alle persone indicate dallo stesso.

10.10. Collegamento continuo con il centro ospedaliero

Validità territoriale: per eventi avvenuti al di fuori della provincia di residenza.

Qualora l'Assicurato venga ricoverato a seguito di infortunio o malattia improvvisa in ospedale o istituto di cura, la Centrale Operativa stessa prende contatto con i medici curanti e comunica costantemente al familiare indicato previamente dall'Assicurato le notizie cliniche aggiornate.

Tale garanzia è operante nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 pertanto l'Assicurato dovrà fornire una liberatoria nei confronti della Centrale Operativa, onde permettere la diffusione dei dati sensibili inerenti il suo stato di salute. Se questi non fosse in condizione di farlo, la Centrale Operativa richiederà la liberatoria all'avente potere decisionale in Sua vece

10.11. Prolungamento del soggiorno dopo ricovero ospedaliero

Qualora, trascorso il periodo di ricovero, le condizioni dell'Assicurato in viaggio al di fuori della propria provincia di residenza, a giudizio del medico curante sul posto in accordo il servizio di Assistenza medica di Allianz Global Assistance, siano tali da consigliare un'ulteriore permanenza in loco al fine di completare la guarigione, Allianz Global Assistance rimborsa all'Assicurato e ad un accompagnatore le spese d'albergo relative a pernottamento e prima colazione fino ad un importo di Euro 100,00 al giorno ed a persona, con il massimo complessivo di Euro 400,00 per evento e per anno assicurativo.

10.12. Anticipo denaro per spese mediche all'Estero

Qualora l'Assicurato, in viaggio all'estero, richieda un anticipo di denaro per sostenere spese mediche impreviste, conseguenti ad infortunio o malattia improvvisa, la Centrale Operativa anticipa una somma di denaro con il massimo di Euro 3.000,00, previa adeguata garanzia bancaria.

10.13. Interprete telefonico per necessità sanitarie all'Estero

Qualora l'Assicurato in viaggio all'estero, in caso di ricovero, o per altre necessità sanitarie, trovi difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Centrale Operativa mette a disposizione, tramite la propria Centrale, un interprete via telefono, o, in alternativa, inviandolo direttamente sul posto.

Nel caso di invio sul posto si assumerà i relativi costi **entro un massimo di 8 ore per evento**.

10.14. Rientro anticipato a seguito di gravi motivi familiari

Validità territoriale: Estero.

Qualora l'Assicurato debba rientrare immediatamente al proprio domicilio a seguito di decesso o ricovero superiore alle 48 ore di un familiare, Allianz Global Assistance ne organizza il rientro, tenendo a proprio carico le spese di viaggio fino alla concorrenza di € 500,00 per evento e per anno assicurativo.

10.15. Informazioni legali telefoniche

Servizio gratuito di informazioni legali telefoniche "di prima necessità" che consente all'Assicurato di ottenere indicazioni e chiarimenti di natura giuridica relativamente a leggi e normative su fatti e situazioni della vita privata, quali a titolo esemplificativo, proprietà della casa o dell'auto, problemi condominiali, famiglia ed eredità, lavoro dipendente, circolazione stradale, responsabilità civile e penale verso terzi, tutela dei consumatori, diritto all'assistenza sanitaria.

L'Assicurato, per fruire della prestazione, deve telefonare alla Centrale Operativa che provvede ad organizzare il servizio individuando il consulente più indicato in materia che contatterà il soggetto richiedente entro il giorno feriale successivo alla richiesta.

Il servizio è operativo dalle ore 9:00 alle ore 18:00.

10.16. Protezione Giuridica all'Estero

Il Servizio Legale di Allianz Global Assistance provvede, in caso vi siano possibilità di successo e fino alla concorrenza di **€ 1.500,00**, ad attivarsi per svolgere ogni attività idonea ad ottenere il risarcimento dei danni subiti da terzi identificati a che l'assicurato abbia subito ad opera di terzi identificati in occasione di trasferimenti o viaggi all'estero.

10.17. Trasferimento/Rimpatrio della salma

In caso di decesso dell'Assicurato avvenuto al di fuori del Comune di residenza, Allianz Global Assistance si incarica, a proprie spese, dell'adempimento di tutte le formalità sul posto, del trasporto della salma (incluso le spese del feretro, in conformità con le norme internazionali), fino al luogo di sepoltura. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre ed all'inumazione.

Inoltre, qualora l'Assicurato avesse espresso il desiderio di essere inumato sul posto, l'Impresa vi provvede a proprie spese.

Ogni spesa supplementare dovuta a diversa scelta dell'Assicurato resterà a suo totale carico.

Garanzie Assicurative - CTA - CENTRO TURISTICO ACLI - POLIZZA 205943 - Ed.012017 - Pagina 8 di 8

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



OBBLIGHI DELL' ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Per ogni richiesta di assistenza

L'Assicurato, o chi per esso, dovrà contattare immediatamente la Centrale Operativa di Allianz Global Assistance, in funzione 24 ore su 24, ai seguenti numeri:

• Linea verde dedicata	800 52 66 25
• Linea telefonica normale	02 266 09 618
• Telefax	02 266 24 037

indicando con precisione:

- tipo di Assistenza di cui necessita;
- nome, cognome e codice fiscale;
- numero di polizza;
- numero della tessera CTA valida per l'annualità in corso;
- indirizzo e luogo da cui chiama;
- eventuale recapito telefonico.

Inoltre l'Assicurato dovrà:

- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di assistenza, il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale futuro rimborso.

Per richieste di rimborso di spese direttamente sostenute

L'Assicurato, o chi per esso, dovrà

a) darne avviso scritto **entro 10 giorni dal rientro** ad:

**AWP P&C S.A. Rappresentanza
Generale per l'Italia Servizio
Liquidazione Danni
Casella postale 1717
Via Cordusio 4 – 20123 Milano**

b) specificando:

- nome, cognome e codice fiscale;
- numero di polizza;
- numero della tessera CTA valida per l'annualità in corso;
- le circostanze dell'evento;
- numero di autorizzazione rilasciato dalla Centrale Operativa;
- i dati anagrafici, il Codice Fiscale ed il recapito;
- il nominativo dell'intestatario del conto corrente e codice IBAN

c) allegando:

- certificazione medica o documentazione attestante l'evento;
- documenti giustificativi in originale delle spese sostenute;

AVVERTENZE:

- **Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa di Allianz Global Assistance non saranno rimborsate.**
- **Allianz Global Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, che l'Assicurato si impegna a mettere a disposizione, anche se non espressamente indicato nelle singole Garanzie.**